

**DECRETO DEL SINDACO  
DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO**

n. 528 - 27274/2018

**OGGETTO: COSTITUZIONE COMITATO DI GESTIONE DEI COMPENSORI  
ALPINI TO 2 "ALTA VALLE SUSA" E TO 3 "BASSA VALLE SUSA E  
VAL SANGONE".**

**LA SINDACA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO**

**Dato atto** che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, la sottoscritta Chiara Appendino, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

**Richiamati** i propri decreti n. 538-35074/2016 del 21/12/2016, n. 35-3815/2018 del 7 febbraio 2018 e n. 503-26107/2018 del 26/10/2018 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati le deleghe delle funzioni amministrative, trattenendo invece a sé quella del "bilancio", "avvocatura e affari legali";

**Premesso** che la Legge 11/02/1992 n. 157 e s.m.i. "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" prevede, tra l'altro:

- all'art. 10 (Piani faunistico-venatori), relativamente alla destinazione differenziata del territorio agro-silvo-pastorale, l'individuazione dei comprensori omogenei, quale livello di programmazione sub-provinciale cui fare riferimento per i vari istituti faunistici contemplati dalla legge, ivi compresi gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e i Comprensori Alpini (CA)
- all'art. 14 (Gestione programmata della caccia), commi 8, 9, 10 e 11, la composizione e le competenze degli organi direttivi degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini;

**Atteso** che in data 21 giugno 2018 è entrata in vigore la Legge Regionale n. 5 del 19/06/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria" che, introducendo una nuova regolamentazione di tutta la materia, va ad abrogare l'art. 40 della L.R. 04/05/2012 n. 5 che prima dettava disposizioni relative all'ambito in argomento;

**Richiamate:**

- la D.G.R. 28/12/1998 n. 10-26362 e s.m.i., con la quale la Giunta Regionale ha approvato i “Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata”;
- la D.G.R. 15/12/2017 n. 35-6141 con la quale, a seguito della decadenza dei Comitati di gestione e dell’annullamento dei relativi atti di nomina in virtù della sentenza del TAR Piemonte n. 1289 del 29/11/2017, la Regione ha individuato i Presidenti dei Comitati uscenti quali Commissari per la gestione ordinaria degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini in attesa della nomina dei relativi organi direttivi;
- la D.G.R. n. 28-7183 del 06/07/2018 con la quale la Giunta Regionale ha modificato i criteri per la gestione della caccia programmata prima citati e ha disposto l’avvio della procedura di designazione dei componenti dei Comitati di gestione degli ATC e CA, al fine della costituzione dei nuovi organismi di gestione e loro insediamento;

**Viste** le successive indicazioni fornite dalla Regione Piemonte alle Province e alla Città Metropolitana in ordine ai disposti di cui alla D.G.R. n. 28-7183 del 06/07/2018, come da Verbale della riunione tecnica tenutasi presso gli uffici regionali in data 02/08/2018;

**Rilevato** che i Comitati di gestione degli A.T.C. e C.A. ricadenti sul territorio della Città Metropolitana di Torino sono stati accorpati come segue:

- Comitato di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia TO 1 “Zona Eporediese e TO 2 “Zona basso Canavese”
- Comitato di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia TO 3 “Zona Pinerolese”, TO 4 “Zona Carmagnola-Poirino” e TO 5 “Collina Torinese”
- Comitato di gestione del Comprensorio Alpino TO 1 “Valli Pellice, Chisone e Germanasca”
- Comitato di gestione dei Comprensori Alpini TO 2 “Alta Valle Susa” e TO 3 “Bassa Valle Susa e Val Sangone”
- Comitato di gestione dei Comprensori Alpini TO 4 “Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone” e TO 5 “Valli Orco, Soana e Chiusella”;

**Atteso** che, ai sensi dell’art. 3 dei Criteri regionali suddetti, il Comitato di Gestione è composto da dieci membri dei quali:

- tre rappresentanti designati concordemente dalle Organizzazioni Professionali Agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, individuati tra i proprietari o conduttori, titolari o coadiuvanti, di fondi ricompresi nell’A.T.C. o nel C.A. interessato
- tre rappresentanti designati concordemente dalle Associazioni venatorie

riconosciute ai sensi dell'art. 34 della legge 157/1992, ove presenti in forma organizzata nel territorio, aventi residenza venatoria nell'A.T.C. o nel C.A. interessato

- due rappresentanti designati concordemente dalle Associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi delle norme vigenti ed aventi sedi effettivamente operanti nel territorio della Città Metropolitana di Torino
- due rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni rappresentative degli enti locali compresi nell'ATC o nel CA;

**Tenuto conto** che:

- nel caso le designazioni non siano concordate, le nomine sono effettuate in base alla rappresentatività delle diverse organizzazioni ed associazioni ed in proporzione alla consistenza dei rispettivi iscritti, ovvero in base dell'estensione territoriale degli Enti locali interessati
- la consistenza degli iscritti alle varie organizzazioni professionali agricole e alle associazioni di protezione ambientale è determinata in base agli iscritti residenti nel territorio della Città Metropolitana, mentre per le associazioni venatorie è determinata con riferimento ai cacciatori ammessi in ciascun A.T.C. o C.A.;

**Considerato** che in ossequio alle disposizioni normative sopra richiamate la Città Metropolitana di Torino ha provveduto a richiedere alle competenti Associazioni ed Organizzazioni interessate le rispettive designazioni, così da nominare e costituire, nei limiti temporali previsti, i Comitati di Gestione degli ambiti venatori presenti nel proprio territorio;

**Rilevato** che tra le Organizzazioni Professionali Agricole è stato raggiunto un sostanziale accordo sulle designazioni dei rispettivi rappresentanti e che pertanto le nomine vengono effettuate a norma dell'art. 3, comma 4, punto 1, dei criteri regionali suddetti;

**Considerato** che le Associazioni Venatorie e di Protezione ambientale non hanno concordemente designato i propri rappresentanti e le candidature proposte risultano essere superiori rispetto alla quota spettante a dette categorie e, di conseguenza, si deve operare, secondo i criteri contemplati all'art. 3, comma 4, quarta e quinta proposizione ovvero, per gli ambientalisti, in base ai rispettivi aderenti residenti nel territorio della Città Metropolitana di Torino e per i cacciatori, tenuto conto della consistenza degli iscritti alle diverse associazioni tra i soci ammessi in ciascun ATC o CA;

**Dato atto** che per il C.A. TO 3, non essendo disponibile il numero degli iscritti alle singole associazioni venatorie nel 2017, si deve giocoforza fare riferimento alle serie storiche dei dati rilevati, sia precedentemente che per la corrente stagione, i quali sostanzialmente non

modificano la rappresentanza dei diversi sodalizi nel corso degli anni e ritenuto pertanto di assegnare un rappresentante a ciascuna delle tre associazioni con il maggior numero di aderenti nei due anni considerati, in quanto i dati 2015/2018 sono ragionevole approssimazione dei dati 2017;

**Visto** l'art. 3, punto 1, lettera c) dei criteri su menzionati il quale prevede che i rappresentanti delle Associazioni di Protezione Ambientale vadano individuati tra le designazioni proposte dalle associazioni riconosciute ai sensi delle norme vigenti (art. 13, l. 08/07/1986 n. 349) ed aventi sedi effettivamente operanti nel territorio della Città Metropolitana ed acquisite le indicazioni da loro pervenute;

**Applicati** i disposti di cui all'art. 5 dei criteri regionali secondo i quali, fermo restando il numero massimo di componenti previsti, la rappresentanza delle associazioni ed organizzazioni è effettuata assegnando un esponente ad ogni associazione o organizzazione con il maggior numero di aderenti, ovvero due rappresentanti qualora la percentuale degli iscritti al singolo sodalizio raggiunga o superi il 55% del totale dei cittadini appartenenti alla specifica categoria sociale;

**Ritenuto** di nominare i rappresentanti delle Associazioni venatorie e di Protezione ambientale secondo l'ordine di elencazione dei nominativi da loro trasmessi, fermo restando il possesso, da parte delle persone designate, dei requisiti previsti dall'art. 3, punto 3, dei criteri regionali anzidetti;

**Viste** le designazioni inoltrate concordemente dalle associazioni rappresentative degli Enti locali (ANCI, ANPCI, Lega Autonomie e UNCEM) ed applicati i criteri di cui all'art. 3, comma 7, del testo normativo regionale sopra citato;

**Rilevato** che, alla data attuale, per il CA TO 2 sono pervenute due sole designazioni da parte delle Organizzazioni Professionali Agricole in luogo delle tre previste dai Criteri regionali prima richiamati;

**Verificato** che secondo l'art. 5, comma 1, dei citati Criteri relativi alla caccia programmata, la Città Metropolitana, nell'impossibilità di istituire i Comitati di gestione con la nomina di tutti i suoi componenti, può procedere alla costituzione di detti Organi direttivi con almeno i due terzi dei membri eletti;

**Ritenuto** necessario, stante l'urgenza di superare la gestione commissariale e dotare i Comprensori Alpini TO 2 e TO 3 dell'organo rappresentativo, di costituire il Comitato di Gestione con la presenza di diciannove componenti designati sui venti previsti,

rinviano ad una eventuale successiva integrazione la nomina dell'ulteriore rappresentante delle Organizzazioni Professionali Agricole per l'alta Valle Susa;

**Espletate** le verifiche contemplate all'art. 3, punto 6, dei Criteri regionali più volte citati il quale prevede, per mantenere l'equilibrio di rappresentanza delle diverse componenti sociali, che i soggetti designati in una categoria non possano esercitare, a livello regionale, attività ricadenti nelle altre categorie;

**Visto** l'art. 4, comma 4, degli stessi Criteri regionali, il quale stabilisce che sia il Sindaco della Città Metropolitana a costituire i Comitati di gestione in argomento;

**Ritenuto**, alla luce e nel rispetto dei disposti regionali suddetti, di costituire il Comitato di Gestione dei Comprensori Alpini TO 2 "Alta Valle Susa" e TO 3 "Bassa Valle Susa e Val Sangone";

**Vista** la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni", così come modificata dalla legge 11 agosto 2014 n. 114 di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90;

**Visto** l'art. 1, comma 50, Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4, Legge 5 giugno 2003, n. 131;

**Vista** la Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 - Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della suddetta legge 7 aprile 2014, n. 56;

**Acquisito** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, espresso in data 7/11/2018, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

**Visto** l'art. 15 dello Statuto dell'Ente che disciplina le attribuzioni del Sindaco Metropolitano;

**Visto** l'art. 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;

## DECRETA

1. di costituire il Comitato di Gestione dei Comprensori Alpini TO 2 "Alta Valle Susa" e TO 3 "Bassa Valle Susa e Val Sangone", nominando quali componenti del collegio

per il CA TO 2 i Sigg.ri:

Bermond	Daniele	BRMDNL62C07C564I
Blandino	Michela	BLNMHL91R62G674T

per il CA TO 3 i Sigg.ri:

Ebreiul	Claudio	BRLCLD66M05H355K
Iuliano	Monica	LNIMNC71B56Z103K
Moschietto	Alessandro	MSCLSN89H02E020F

in rappresentanza delle strutture provinciali, presenti in forma organizzata sul territorio metropolitano, delle **Organizzazioni Professionali Agricole** maggiormente rappresentative a livello nazionale

per il C.A. TO 2 i Sigg.ri:

Court	Pierpaolo	C RTPPL54H29C564W
Florindi	Carlo	FLRCRL50R07L013H
Sigot	Valter	SGTVTR56S11L013G

per il C.A. TO 3 i Sigg.ri:

Cenni	Marco	CNNMRC58C10L219W
Donaliso	Graziano	DNLGZN55T11C860X
Rizzati	Franco	RZZFNC47A12L219O

in rappresentanza delle strutture provinciali, presenti in forma organizzata sul territorio metropolitano, delle **Associazioni Venatorie** nazionali riconosciute

per il C.A. TO 2 i Sigg.ri:

Gorlier	Daniele	GRLDNL55D04C564E
Scaglia	Piero	SCGPRI49L26L219H

per il C.A. TO 3 i Sigg.ri:

Lenzi	Fabrizio	LNZFRZ52L04L013W
Zanon	Sergio	ZNNSRG65R14C655F

in rappresentanza delle **Associazioni di Protezione Ambientale** effettivamente presenti in forma organizzata nel territorio della Città Metropolitana di Torino

per il C.A. TO 2 i Sigg.ri:

Beria d'Argentina	Maurizio	BRDMRZ56S17L219A
Gallo	Luca	GLLLCU82M15L013J

per il C.A. TO 2 i Sigg.ri:

Barone	Marilena	BRNMLN49A68E020O
Giai	Luca	GIALCU67C20L013G

in rappresentanza degli **Enti Locali** interessati territorialmente;

2. di dare atto, che a seguito dell'emanazione del presente decreto, con propria successiva nota si provvederà a convocare la prima riunione del Comitato di gestione del Comprensori Alpini TO 2 "Alta Valle Susa" e TO 3 "Bassa Valle Susa e Val Sangone" per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente, a norma dell'art. 4, comma 4, dei "Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata" approvati con D.G.R. 28/12/1998 n. 10-26362 e s.m.i.;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del Bilancio dell'Ente.

Avverso le nomine effettuate dalla Città Metropolitana di Torino con il presente atto è ammesso ricorso alla Giunta Regionale da parte degli interessati, ai sensi dell'art. 3 dei "Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata" approvati con D.G.R. n. 28-7183 del 06/07/2018.

Torino, 14 novembre 2018

La Sindaca Metropolitana  
(Chiara Appendino)